



Comune di Lurano
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

Approvato con Delibera di G.C. n. 14 del 23/03/2024

INDICE

• **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 – Destinatari ed altre attività incentivate
- Art. 3 – Gruppo di lavoro
- Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo
- Art. 5 – Presupposti per l’applicazione dell’incentivo ed esclusioni
- Art. 6 – Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato (P.P.P.)”
- Art. 7 – Centrali di committenza
- Art. 8 – Quota del 20 per cento

• **CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI**

- Art. 9 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 10 – Disciplina delle varianti
- Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

• **CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**

- Art. 12 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

• **CAPO IV – INCENTIVO PER CONCESSIONI E PPP.**

- Art. 14 – Graduazione della misura incentivante
- Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

• **CAPO V – NORME COMUNI**

- Art. 16 – Principi in materia di valutazione
- Art. 17 – Attività articolate e singole
- Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 19 – Attività del personale dirigenziale
- Art. 20 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 21 – Liquidazione dell’incentivo
- Art. 22 – Assicurazioni
- Art. 23 – Rinvio ed abrogazioni

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento. Le risorse sono stanziare in apposito capitolo di bilancio.
6. L'importo delle risorse incentivanti, per ogni singola opera, servizio o fornitura non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ad inadempienze riconducibili ai dipendenti comunali destinatari dell'incentivo.

Art. 2 – Destinatari e attività incentivate

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti di bilancio previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP;
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - Direzione dell'esecuzione;
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Collaudo tecnico-amministrativo;
 - Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico;
 - I collaboratori dei suddetti soggetti.
3. I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi.
4. Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa/EQ. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36 del 31.03.2023, salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 19, comma 3.
5. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile di settore, con proprio provvedimento, contestualmente all'approvazione del quadro economico, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve basarsi sul rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal medesimo Responsabile di settore, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. Nel caso l'Amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

Art. 5 – Presupposti per l'applicazione dell'incentivo ed esclusioni.

1. Presupposti per l'applicazione dell'incentivo in caso di lavori sono:

- Importo alla base della procedura di affidamento dei lavori non inferiore a € 40.000,00; Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila) il presupposto è, inoltre, l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici;
- Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti anche per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
- I lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria sono particolarmente complessi, ai fini del presente articolo, quando sono presenti le seguenti condizioni:
 - necessità di un progetto e relativi allegati tecnici che definiscano nel particolare gli interventi da effettuare;
 - necessità di un controllo in fase di esecuzione che non si risolve in un susseguirsi di piccoli interventi ma che prevede un'organizzazione complessa degli stessi anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - le funzioni tecniche svolte dai dipendenti necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e che richiedono a tal fine un supplemento di attività.

2. Presupposti per l'applicazione dell'incentivo in caso di servizi/forniture sono:

- Importo alla base della procedura di affidamento della fornitura o del servizio non inferiore a 50.000,00;
- Per i servizi/forniture di importo superiore a euro 140.000,00 (centoquarantamila) il presupposto è, inoltre, l'inserimento dell'intervento nel programma triennale di forniture e servizi.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è tenuto ad effettuare le prestazioni previste dall'art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 D.lgs. n. 36/2023 ed è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- forniture di importo superiore a 500.000,00 euro;
- servizi di particolare importanza di cui all'Art.32 comma 2 dell'Allegato II.14 D.lgs. n. 36/2023, che presentano le seguenti caratteristiche:
 - ✓ interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- ✓ prestazioni complesse che richiedono l'apporto significativo di una pluralità di competenze non rinvenibili nell'ambito del settore che ha curato l'affidamento;
- ✓ interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- ✓ per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. I contratti a cui non si applica il Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
3. I lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri).

Art. 6 – Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato (P.P.P.)”

1. La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.P.P.) (art. 174 e successivi del d.lgs. 36/2023). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023.
2. I presupposti per la destinazione al fondo sono:
 - valore della concessione/P.P.P. superiore ad € 200.000,00
 - inserimento dell'intervento nel piano triennale dei lavori o nel programma triennale di forniture e servizi;
 - la predisposizione del documento di progettazione del partenariato/concessione.

Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 180 del D.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto per le singole procedure dalla convenzione tra gli enti, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente, le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico;
 - strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

| Importo lavori posta a base di gara | Percentuale (%) |
|---|------------------------|
| Fino a euro 40.000,00 | 0% |
| Da euro 40.001,00 fino a euro 600.000,00 | 2% |
| Da euro 600.001,00 fino a euro 1.000.000,000 | 1,80% |
| Da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00 | 1,60% |
| Da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00 | 1,40% |
| Oltre 5.000.001,00 | 1% |

Art. 10 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la fruizione del servizio o della fornitura.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| Attività tecnica | Percentuale (%) |
|--|------------------------|
| RUP | 30% |
| Programmazione della spesa per investimenti | 5% |
| Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione del progetto esecutivo | 10% |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 5% |
| Verifica del progetto ai fini della sua validazione | 5% |
| Predisposizione dei documenti di gara (bandi, capitolati, schema di contratto, lettere di invito etc.) | 20% |
| Direzione dei lavori | 10% |
| Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 5% |
| Collaudo tecnico-amministrativo/Collaudo statico | 10% |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

| Servizi | Percentuale (%) |
|---|------------------------|
| Fino a euro 50.000,00 | 0% |
| Da euro 50.001,00 fino a euro 600.000,00 | 2% |
| Da euro 600.001,00 fino a euro 800.000,000 | 1,80% |
| Da euro 800.001,00 fino a euro 1.000.000,00 | 1,50% |
| Oltre 1.000.001,00 | 1% |

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| Attività tecnica | Percentuale (%) |
|--|------------------------|
| RUP | 30% |
| Programmazione della spesa per investimenti | 5% |
| Redazione di Atti amministrativi quali Determinazioni, Giunta, Consiglio etc. | 20% |
| Predisposizione dei documenti di gara (bandi, capitolati, schema di contratto, lettere di invito etc.) | 25% |
| Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo | 20% |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, previamente individuato nell'ambito della costituzione del gruppo di lavoro.

CAPO IV – INCENTIVO PER CONCESSIONE PPP.

Art. 14 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

| Servizi | Percentuale (%) |
|---|------------------------|
| Fino ad euro 200.000,00 | 0% |
| Da euro 200.001,00 fino a euro 600.000,00 | 2% |
| Da euro 600.001,00 fino a euro 800.000,00 | 1,80% |
| Da euro 800.001,00 fino a euro 1.000.000,00 | 1,60% |
| Da euro 1.000.001,00 fino a euro 3.000.000,00 | 1,40% |
| Oltre 3.000.001,00 | 1% |

Art. 15 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| Attività tecnica | Percentuale (%) |
|---|------------------------|
| Responsabile unico del procedimento | 30% |
| Programmazione della spesa per investimenti | 5% |
| Redazione del progetto esecutivo/Relazione descrittiva | 20% |
| Predisposizione dei documenti di gara e degli atti amministrativi | 25% |
| Direzione dell’esecuzione ed eventuale direttore operativo | 20% |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

CAPO V – NORME COMUNI

Art. 16 – Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell’attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l’economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell’incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 21.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 17 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 18 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 19 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di bilancio; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.l. 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Art. 20 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano immotivati ritardi o aumenti di costo non giustificabili (fatta salva la revisione dei prezzi a livello nazionale), dovuti alla fase

di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano immotivati ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, e i relativi importi costituiranno economie di bilancio.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, verrà ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
6. Le quote non corrisposte in base a quanto previsto nei commi precedenti costituiscono economie di bilancio.

| TABELLA A | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Tipologia di incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
| 1 – Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% |

| | | |
|----------------------------|--|------|
| | Dal 41% al 70% del tempo contrattuale | 50% |
| | Dal 71% al 100% del tempo contrattuale | 70% |
| | Oltre il 100% del tempo contrattuale | 100% |
| | | |
| 2 – Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
| | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40% |
| | Dal 41% al 60% dell'importo contrattuale | 60% |
| | Oltre il 60% dell'importo contrattuale | 100% |

Art. 21 – Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con atto del Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento.
2. Ai fini della liquidazione dell'importo spettante, nel limite dalla quota attribuita, il Responsabile tiene conto:
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate.
3. Nel caso di ritardi nei tempi o incrementi nei costi imputabili a negligenza del dipendente la quota spettante verrà decurtata delle percentuali di cui all'art. 20 del presente regolamento.
4. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto entro 30 giorni dall'accertamento della conclusione dell'attività assegnata. Nel caso di appalti di servizi o forniture e concessioni di servizi che hanno durata pluriennale, la liquidazione per le attività del direttore dell'esecuzione (e eventuali collaboratori nella fase dell'esecuzione) è disposta a consuntivo con cadenza annuale.

5. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso l'incentivo sarà necessariamente posto a carico della Stazione appaltante/ente concedente.
6. Le somme non liquidate, in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente o in seguito al mancato avvio dei lavori/servizi o alla mancata acquisizione delle forniture, sono economie di bilancio.
7. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia sul fondo; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

Art. 22 – Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti e del RUP si applica quanto espressamente previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 36/2023 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”*.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno sostenuti autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Art. 23 – Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D. lgs 36/2023 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato ogni altro Regolamento in materia di incentivi tecnici.